

Non risponde penalmente il proprietario di un terreno sul quale terzi abbiano abbandonato rifiuti per non essersi attivato per la rimozione

Cass. Sez. III Pen. 9 giugno 2017, n. 28704 - Di Nicola, pres.; Aceto, est.; Di Nardo, P.M. (diff.) - Andrisani ed a., ric. (*Annulla senza rinvio Trib. Brindisi 18 dicembre 2015*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Responsabilità omissiva del proprietario del terreno - Esclusione.

Non è configurabile in forma omissiva il reato di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2, nei confronti del proprietario di un terreno sul quale terzi abbiano abbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, poiché tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti.

FATTO

1. I coniugi Giovanni Andrisani e Vincenza Passiatore ricorrono per l'annullamento della sentenza del 18 dicembre 2015 del Tribunale di Brindisi che li ha condannati alla pena, condizionalmente sospesa, di 2.100,00 Euro di ammenda per il reato di cui all'art. 110 c.p. e d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, commi 1 e 2, loro ascritto per aver, senza autorizzazione, raccolto, smaltito e stoccato rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da pezzi di fili elettrici, terra e roccia da scavo, rifiuti legnosi, rifiuti ferrosi, plastica e gomma. Il fatto è contestato come accertato in Ceglie Messapica il 19 febbraio 2014. (*omissis*).

1.1. Con il primo motivo, deducendo che il (solo) Andrisani, titolare di impresa esercente attività edile, aveva momentaneamente depositato alcuni materiali ed attrezzature della propria ditta e che i cumuli di pietre erano null'altro che il prodotto di lavori agricoli di spietramento del terreno (circostanze oggetto della testimonianza resa dal figlio Maurizio, del tutto negletta), eccepiscono l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. e d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256 nonché vizio di motivazione contraddittoria ed illogica in ordine alla definizione di rifiuto dei beni sopra indicati e omessa valutazione di elementi di prova favorevoli all'imputato.

1.2. Con il secondo motivo eccepiscono, con riferimento alla posizione della Passiatore, la violazione del principio di colpevolezza e di responsabilità personale essendo la condanna basata sul presupposto della comproprietà del fondo e della "culpa in vigilando".

DIRITTO

2. È fondato il ricorso della Passiatore; è inammissibile quello dell'Andrisani.

3. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata risulta che: *a)* il 12 febbraio 2014, personale del Corpo Forestale dello Stato aveva effettuato un sopralluogo nei pressi del fondo di proprietà degli odierni ricorrenti sul quale, pochi giorni prima, era stata notata la presenza di rifiuti accatastati; *b)* il successivo 19 febbraio 2014, in sede di esecuzione del sequestro dell'intera area, era stata rilevata la presenza di un piazzale ottenuto con dello stabilizzato sul quale erano stati depositati vari materiali edili (tegole, tufi e pietre), oltre a rifiuti non pericolosi di vario genere (plastica, gomma, ferro e legno); *c)* dalle testimonianze assunte (compresa quella del figlio degli imputati) era emerso che tutti i materiali rinvenuti erano di pertinenza dell'impresa edile e che vi giacevano da mesi; *d)* la Passiatore, in quanto comproprietaria del fondo, aveva l'obbligo di intervenire.

4. Tanto premesso, quanto al primo motivo, il Collegio ricorda che: *a)* l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile *ictu oculi*, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. Un., n. 24 del 24 novembre 1999, Spina, rv. 214.794); *b)* la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. Un., n. 16 del 19 giugno 1996, Di Francesco, rv. 205.621), sicché una volta che il

giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. Un., n. 30 del 27 settembre 1995, Mannino, rv. 202.903); *c)* il travisamento della prova è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. VI, n. 5146 del 16 gennaio 2014, Del Gaudio, rv. 258.774; Sez. II, n. 47035 del 3 ottobre 2013, Giugliano, rv. 257.499).

4.1. Ne consegue che: *a)* il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata; *b)* l'esame può avere ad oggetto direttamente la prova quando se ne denunci il travisamento, purché l'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali; *c)* la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli.

4.2. Nel caso di specie, l'eccezione difensiva secondo la quale i materiali oggetto di imputazione non costituivano rifiuti si basa su deduzioni fattuali (costituite dalla descrizione dei materiali) supportate, a loro volta, da un'eccezione di travisamento della prova che dovrebbe legittimarne lo scrutinio in sede di legittimità. Tale eccezione è però inammissibile sotto vari profili: *a)* in primo luogo perché l'imputato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non allega la trascrizione integrale della testimonianza del figlio, né il relativo verbale, né fornisce indicazioni sulla affollazione dell'atto; *b)* in secondo luogo perché non di travisamento della prova si tratta, bensì di una sua diversa valutazione. Il Tribunale ha infatti dato espressamente conto della testimonianza resa da Andrisani Maurizio traendone il convincimento che sul piazzale fossero stati depositati materiali utilizzati dall'impresa, ma anche altri costituenti rifiuto.

4.3. Il primo motivo è dunque inammissibile.

5. È invece fondato il secondo motivo.

5.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non è configurabile in forma omissiva il reato di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2, nei confronti del proprietario di un terreno sul quale terzi abbiano abbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, poiché tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti (Sez. III, n. 50997 del 7 ottobre 2015, Cucinella, rv. 266.030; Sez. III, n. 40528 del 10 giugno 2014, Cantoni, rv. 260.754; Sez. III, n. 49327 del 12 novembre 2013, Merlet, rv. 257.294).

5.2. Il rapporto di coniugio non attribuisce il dovere di impedire che il coniuge reati e certamente non costituisce il coniuge custode o responsabile delle azioni dell'altro. Sicché tale rapporto non espande gli obblighi che (non) gravano sul proprietario dell'area.

5.3. Ne consegue che, essendo queste le uniche ragioni della condanna della Passiatore, nei suoi confronti la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per non aver commesso il fatto.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dall'Andrisani consegue, ex art. 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 2.000,00.

(Omissis)

Non risponde penalmente il proprietario di un terreno sul quale terzi abbiano abbandonato rifiuti per non essersi attivato per la rimozione

Con la sentenza n. 28704 del 9 giugno 2017, la Corte di cassazione conferma il proprio orientamento in base al quale non può ritenersi sussistente, in forma omissiva, una responsabilità di tipo penale nei confronti del proprietario di un'area sulla quale terzi abbiano abbandonato o depositato in modo incontrollato rifiuti. In assenza di elementi di diretta partecipazione al reato o di contributo materiale o morale nell'illecita gestione dei rifiuti, non può pertanto configurarsi una responsabilità di tipo penale in capo al proprietario dell'area, per non aver impedito la commissione dell'illecito da parte di terzi o comunque per non essersi attivato per la rimozione dei rifiuti depositati da altri.

Sembra essere definitivamente superato l'arresto a cui la Corte era giunta qualche anno fa, con alcune criticate pronunce emesse tra il 2007 e il 2013, che avevano pericolosamente esteso il perimetro di responsabilità dei proprietari di immobili, i quali rischiavano di essere chiamati a rispondere per l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti da parte di terzi quantomeno «*sotto il profilo della colpa in vigilando*»¹ per non essere intervenuti ad impedire l'abbandono o comunque per non essersi prontamente attivati per porre fine al permanere dell'illecito.

Con la sentenza in epigrafe, la III Sezione, richiamando quando già espresso in diverse recenti pronunce, ribadisce invece il principio secondo il quale non sarebbe sufficiente la mera conoscenza dell'abbandono di rifiuti effettuato da altri, a configurare automaticamente in capo al proprietario di un'immobile, una responsabilità di tipo penale per l'illecito commesso da terzi. Non può ritenersi sussistente in capo al proprietario di un'area alcun obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'illecito penale commesso da altri e pertanto alcuna responsabilità potrebbe essere contestata al proprietario se non nel caso in cui lo stesso venga ad assumere il suddetto obbligo a seguito del compimento di atti di gestione o di movimentazione dei rifiuti.

La rimproverabilità penale di un comportamento omissivo posto in essere dal proprietario – ma si ritiene anche dal titolare di diritti reali o personali di godimento – dell'area su cui terzi abbiano abbandonato rifiuti per il proprio comportamento omissivo (es. non aver recintato l'area, non aver apposto dei divieti, non essersi prontamente attivati per la rimozione dei rifiuti, etc.) può ritenersi sussistente solo qualora, ai sensi del comma 2 dell'art. 40 c.p., si ritenga che il proprietario rivesta una posizione di garanzia per il

¹ Cfr. Cass. Sez. III Pen. 4 giugno 2007, n. 21677, Cantelmo ed a., rv. 237.814, con la quale la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità del proprietario dell'area - nello specifico il legale rappresentante di una s.r.l. immobiliare - in relazione al deposito illecito su di un terreno di rifiuti non pericolosi «*almeno sotto il profilo della colpa in vigilando*»; cfr. Cass. Sez. III Pen. 22 settembre, n. 36836, Riezzo, rv. 244.966, con la quale la Corte ha considerato sussistente la responsabilità del proprietario, su cui graverebbe l'obbligo di assicurare la funzione sociale riconosciuta dall'art. 42 Cost. al diritto di proprietà, per aver «*concesso in uso per l'esercizio di un'attività soggetta ad autorizzazione e la cui disciplina configura come fattispecie penali la violazione delle relative prescrizioni*», senza aver verificato che l'utilizzazione dell'immobile avvenisse nel rispetto della legalità; cfr. Cass. Sez. III Pen. 12 dicembre 2011, n. 45974, Spagnuolo, in *Riv. giur. amb.*, 2012, 422, con la quale la Corte ha considerato la legale rappresentante di una s.n.c. responsabile per il deposito incontrollato di ventidue veicoli fuori uso effettuato dal marito dell'imputata nei terreni della Società non avendo vigilato sul rispetto delle norme ambientali; cfr. Cass. Sez. III Pen. 3 aprile 2012, n. 12474, B.G. ed a., con la quale la Corte ha confermato le precedenti pronunce che hanno ritenuto esistente un obbligo giuridico in capo al proprietario o all'utilizzatore di un fondo, di impedire l'abbandono di rifiuti da parte di terzi; cfr. Cass. Sez. III Pen. 30 gennaio 2012, n. 3580, Azzola, in questa Riv., 2013, 275, del, con la quale la Corte ha considerato il proprietario di un terreno concesso in locazione a terzi per lo svolgimento di un'attività di smaltimento rifiuti in base alla «*funzione sociale della proprietà*»; cfr. Cass. Sez. III Pen. 26 febbraio 2013, n. 9213, M.B.B., in *Ragiusan*, 2013, 354-356, 192, con la quale la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità del proprietario dell'area per *culpa in vigilando*, richiamando la funzione sociale della proprietà «*di cui all'articolo 42 Cost., tenendo conto della natura, appunto, sociale delle norme di tutela dell'ambiente*».

nostro ordinamento, in quanto titolare di un obbligo giuridico *specifico*² di impedire la realizzazione (o il mantenimento) dell'evento stesso.

Se da un lato la responsabilità omissiva sancita nell'art. 40 c.p. trova fondamento nei principi solidaristici costituzionalmente garantiti, dall'altro l'applicazione di tale norma trova un forte limite nel principio di legalità della pena, il quale si articola nella riserva di legge statale e nella tassatività e determinatezza delle fattispecie incriminatrici. Come chiarito con sentenza n. 49327/2013, è proprio in ragione di questo limite che la responsabilità omissiva non può fondarsi su un dovere indeterminato o generico, anche se di rango costituzionale, ma presuppone necessariamente l'esistenza di obblighi giuridici specifici, posti a tutela del bene penalmente protetto, della cui osservanza il destinatario possa essere ragionevolmente chiamato a rispondere: «*in particolare, la funzione sociale della proprietà di cui all'art. 42, Cost., comma 2, può costituire il proprietario in una posizione di garanzia a tutela di beni socialmente rilevanti, e quindi può fondare una sua responsabilità omissiva per i fatti di reato lesivi di quei beni, solo se essa si articola in obblighi giuridici positivi e determinati, diretti a impedire l'evento costitutivo del reato medesimo*»³. Ciò premesso, nessuno può essere chiamato a rispondere penalmente «*per il semplice fatto che un suo possibile intervento soccorritore avrebbe scongiurato la lesione di beni giuridici altrui, a meno che non vi sia un specifico obbligo giuridico, imposto espressamente da una specifica disposizione legislativa, di impedire il verificarsi di quello specifico evento*»⁴.

Differentemente da altri ordinamenti⁵, nel nostro, sul proprietario in quanto tale, non potrebbe pertanto gravare alcuna posizione di garanzia in ordine alla gestione di rifiuti, posto che gli obblighi di corretta gestione e smaltimento dei rifiuti sono posti, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, esclusivamente a carico dei produttori e dei detentori dei rifiuti medesimi (oltre che chiaramente agli altri soggetti attivi nella filiera di recupero e/o smaltimento). In particolare, nessun obbligo giuridico di controllo potrebbe ravvisarsi a carico del proprietario in relazione a rifiuti gestiti e smaltiti da altri, in quanto anche l'obbligo di ripristino

² «*Il principio di tassatività delle fattispecie penali impone di considerare un obbligo giuridico specifico di compiere proprio quella azione che avrebbe impedito l'evento di reato. Ancor può esattamente il presupposto di operatività del principio di causalità omissiva è l'esistenza di un obbligo stabilito proprio per impedire eventi del genere di quello che si verifica nel reato considerato*» (Cass. Sez. III Pen. 12 ottobre 2005, n. 2206).

³ Cass. Sez. III Pen. 9 dicembre 2013, n. 49327, Merlet, in questa Riv., 2014, 504, con nota di P. MAZZA.

⁴ Cass. Sez. III 9 dicembre 2013, n. 49327, cit.

⁵ Come ad esempio quello ungherese, nel quale la legge n. LIII del 1995, recante norme generali in materia di protezione ambientale, prevede che la responsabilità di un danno o di un rischio ambientale ricade, salvo prova contraria, in solido su coloro che, dopo che si sia verificato detto danno o rischio, figurino quali attuali proprietari e possessore (utilizzare) del fondo in cui ha avuto luogo la condotta dannosa o all'origine del rischio per l'ambiente, e che il proprietario sia esentato da responsabilità in solido qualora identifichi l'utilizzatore effettivo del fondo e dimostri in modo inequivocabile l'assenza di responsabilità propria. Cfr. Corte di giustizia UE, Sez. II 13 luglio 2017, in causa C-129/16, in www.osservatorioagromafie.it, in base alla quale la Corte ha ritenuto che le disposizioni della direttiva 2004/35, lette alla luce degli artt. 191 e 193 TFUE, debbono essere interpretate (sempre che la controversia di cui al procedimento principale rientri nel campo di applicazione della direttiva 2004/35, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare) nel senso che non ostano a una normativa nazionale che identifica come responsabili in solido non solo gli utilizzatori dei fondi in cui ha avuto origine un inquinamento illecito ma anche un'altra categoria di persone, ossia i proprietari dei fondi, senza necessità di dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta di detti proprietari e l'inquinamento constatato (a condizione che tale normativa sia conforme ai principi generali di diritto dell'Unione, nonché ad ogni disposizione pertinente dei Trattati UE e FUE e degli atti di diritto derivato dell'Unione). Nello specifico, la normativa nazionale ungherese, che «*comporta che i proprietari di beni immobili nello Stato membro interessato, per evitare di essere ritenuti solidalmente responsabili, debbano sorvegliare il comportamento degli utilizzatori dei loro beni e segnalarli all'autorità competente in caso di danno ambientale o minaccia di tale danno*», rafforzerebbe «*il meccanismo previsto dalla direttiva 2004/35 identificando una categoria di persone che possono essere ritenute responsabili in solido con gli utilizzatori*», trovando «*fondamento nell'art. 16 della direttiva 2004/35, il quale letto congiuntamente all'art. 193 TFUE autorizza misure di protezione rafforzate purché compatibili con i Trattati UE e TFUE e notificate alla Commissione europea*». L'art. 16 della direttiva 2004/35 e l'art. 193 TFUE devono essere interpretati (sempre che la controversia di cui al procedimento principale rientri nel campo di applicazione della direttiva 2004/35, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare) nel senso che non ostano a una normativa nazionale ai sensi della quale non solo i proprietari di fondi sui quali è stato generato un inquinamento illecito rispondono in solido, con gli utilizzatori di tali fondi, di danno ambientale, ma nei loro confronti può anche essere inflitta un'ammenda dall'autorità nazionale competente, purché una normativa siffatta sia idonea a contribuire alla realizzazione dell'obiettivo di protezione rafforzata e le modalità di determinazione dell'ammenda non eccedano la misura necessarie per raggiungere tale obiettivo, circostanza questa che spetta al giudice nazionale verificare.

previsto dall'art. 192, d.lgs. n. 152/2006⁶ in capo al proprietario ha carattere riparatorio e non preventivo e trova comunque applicazione solo nel caso in cui l'abbandono sia imputabile al proprietario quantomeno a titolo di colpa⁷.

Con la sentenza in commento, la Cassazione giunge inoltre ad affermare che la posizione del proprietario (o meglio del comproprietario) non muterebbe neppure nel caso in cui sussistesse un particolare legame tra il primo ed il reo, come quello di coniugio, in quanto *«il rapporto di coniugio non attribuisce il dovere di impedire che il coniuge reati e certamente non costituisce il coniuge custode o responsabile della azioni dell'altro. Sicché tale rapporto non espande gli obblighi che (non) gravano sul proprietario dell'area»*.

In altre parole, ad oggi, in mancanza della prova della diretta partecipazione o del contributo (anche morale) del proprietario dell'area nell'abbandono di rifiuti posto in essere da terzi – ignoti, conduttori, coniugi imprenditori, etc. –, non sarebbe possibile configurare una responsabilità di tipo penale in capo al proprietario a titolo omissivo. D'altronde, i reati di abbandono, come di deposito illecito o di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata potrebbero realizzarsi solo in forma commissiva, non potendo essere contestati in relazione al mero «mantenimento» nel tempo dello stoccaggio o della discarica⁸.

Sonia Rosolen

⁶ Ai sensi del comma 3 dell'art. 192, d.lgs. n. 152/2006 «Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate».

⁷ Cass. Sez. III Pen. 9 dicembre 2013, n. 49327, cit.

⁸ Cass. Sez. III Pen. 1° ottobre 2014, n. 40528, Cantoni, in questa Riv., 2015, 126, con nota di G.G. GIAMMARELLI.